

Bail in, sulle esclusioni per ora si naviga a vista

Bail in in cerca di chiarimenti. Se da un lato non sono stati ancora delineati i criteri generali per decidere quali giustifiche si possano dare per escludere classi di passività dal salvataggio interno, resta da determinare come e in che termini gli istituti del credito dovranno predisporre un piano temporale che delinea come si intende rafforzare e raggiungere il livello minimo di passività assoggettabili a bail in. Non solo: il recepimento della direttiva europea Brrd che ridisciplina il risanamento bancario nell'Unione implicherà anche la necessità di trovare un nuovo modo di risolvere il contenzioso banca-cliente, nonché di ripensare alla fattispecie stessa dei contratti di sottoscrizione obbligazionaria, che potrebbero essere ripensati assimilandoli più a strumenti di equity (capitale) che non di debito. L'attuale quadro normativo italiano ha insomma ancora molta strada da fare. È quanto emerso dal convegno di ieri organizzato da **Unione fiduciaria**. Ripercorrendo le generalità delle norme sul bail in, è in attesa di una disposizione attuativa la predisposizione di un «piano temporale» che le banche dovranno delineare per far sì che in un arco definito riescano a raggiungere il livello di requisito minimo di passività coinvolte nell'eventuale salvataggio (ancora non stimato). L'Italia è inoltre in attesa di un regolamento delegato della Commissione Ue relativo ai criteri generali per le possibili esenzioni di passività da bail in. Un chiarimento che preciserà anche tematiche quali quella dei debiti verso i lavoratori, che da decreto non possono essere azzerati, ma che lasciano irrisolta la questione dei pagamenti pendenti nei confronti dei, per esempio, promotori finanziari. Un terzo punto interrogativo, questa volta solo italiano, riguarda poi la bozza di provvedimento che le autorità stanno mettendo a punto per introdurre una nuova modalità di risoluzione del contenzioso banca-cliente, necessaria

per venire in contro alle questioni tutte nuove che emergeranno in eventuale sede di attuazione di risanamento interno (o di pratiche a esso connesse, quali, per esempio, l'azzeramento delle obbligazioni subordinate o senior non garantite). A proposito, è bene ricordare come il bail in, in quanto misura di risoluzione, non possa essere utilizzata come mezzo per prevenire la crisi. Le banche, pur non in crisi, dovranno tuttavia intervenire ex ante per provvedere ad avere risorse immediatamente disponibili in caso di salvataggio interno, precisando come già la cosiddetta fase di «on-going», stabilisce la soglia (labile e non quantificata) oltre la quale è possibile prevedere l'attuazione di un piano di risoluzione. Tale ultimo non consisterà nel solo bail in, ma si potrà avvalere di una delle altre tre vie che, assieme al bail in, formano il pacchetto degli strumenti di risoluzione delle crisi bancarie: cessione di un ramo d'azienda; costituzione di un ente ponte in cui trasferire le attività bancarie; costituzione di una bad bank nella quale riporre le attività deteriorate e le sofferenze dell'istituto, sollevandolo così da un onere in bilancio.

